

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sezione per le controversie di lavoro

ATTO DI INTERVENTO DI:

1. **SICLARI MIRELLA CONSOLATA** nata a Reggio Calabria (RC) il 11/09/1971 C.F. SCLMLL71P51H224Q
2. **PROVENZANO ASSUNTA** nata a Nürnberg (GERMANIA) il 16/03/1977 C.F. PRVSNT77C56Z112L
3. **PASTORI SERENA** nata ad Abbiategrasso (MI) il 10/08/1977 C.F. PSTSRN74B56A010 O
4. **CHIORAZZO LUCIA** nata a Legnano (MI) il 29/11/1977 C.F. CHRLCU77S69E514Q
5. **RESTANI BARBARA** nata a Cuggiono (MI) il 14/04/1971 C.F. RSTBBR71D54D198Y
6. **SERATI CLAUDIA** nata ad Abbiategrasso (MI) il 14/12/1975 C.F. SRTCLD75T54A010B
7. **CIRAUDO ADA** nata a Lamezia Terme (LZ) il 20/04/1979 C.F. CRDDAA79D60M208F
8. **CASTALDI ANGELA** nata a Cusano Milanino (MI) il 27/03/1966 C.F. CSTNGL66C67D231G
9. **MEZZAPELLE VINCENZA** nata a Mazara Del Vallo (TP) il 13/10/1982 C.F. MZZVCN82R53F061C

Tutte rappresentate e difese dall'Avvocato Angelo Latino (c.f. LTNNLM67S15D286V) e dall'Avvocato Vincenzo Di Trani (c.f. DTRVCN72L11F205Q), in via tra di loro congiunta e/o disgiunta, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Di Trani, sito in Milano via Tiraboschi 8 per mandato in calce al presente atto (fax 02/5516247 e PEC *vincenzo.ditrani@milano.pecavvocati.it*)

NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 1571/2016 R.G. (dott. Moglia),

udienza 22/04/2016

Proposto da Lavallo Maria Rita Tiziana + altri

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1.

E CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente *pro tempore*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Soderini n.24, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1.

*** **

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del n. 1571/2016 RG del 5/02/2016. i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per sentire dichiarare il diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell'infanzia e primaria in quanto in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, previa eventuale disapplicazione del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.235 del 01.04.2014.

*** **

Avendo un interesse analogo ed autonomo rispetto a quello dei ricorrenti, intervengono in giudizio con il presente atto la signora Siclari Mirella Consolata, la signora Provenzano Assunta, la signora Pastori Serena, la signora Chiorazzo Lucia, la signora Restani Barbara, la signora Pastori Serena, la signora Cirauda Ada, la signora Castaldi Angela e la signora Mezzapelle Vincenza per la declaratoria del proprio diritto ad essere anch'esse inserite nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Milano in quanto in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

BREVE PREMESSA

Con la **L. 341/90** (*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*) si è prevista l'istituzione di uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti della scuola materna ed elementare, finalità sino al 1990 perseguita dalle scuole magistrali ed istituti magistrali.

La Legge del 1990, per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento, ha disposto (art. 3 c. 8) l'emanazione di un apposito decreto interministeriale.

Così con il **decreto interministeriale 10/03/97** si è specificato che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 conservava in modo permanente l'attuale valore legale ed era titolo abilitante all'insegnamento.

Le lavoratrici intervenienti prestano (ed hanno prestato) servizio in qualità di supplenti nella scuola dell'infanzia e della scuola della provincia di Milano (in quanto inserite nelle graduatorie di istituto) con il titolo di studio di "*diploma magistrale*" conseguito prima dell'a.s. 2001/2002, ma nonostante il servizio prestato nelle scuole ed il titolo posseduto il MIUR non consente (né ha mai consentito) alle odierne attrici l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, in quanto li ritiene sprovviste di titolo abilitante.

Le **Graduatorie ad esaurimento** (d'ora in poi anche GAE), sono quelle da cui attinge il MIUR per le assunzioni a tempo indeterminato (immissioni "in ruolo") sul 50% dei posti autorizzati¹ e per il conferimento delle supplenze annuali: sono periodicamente aggiornate, in quanto ogni 3 anni il MIUR emana un bando per cui i candidati possono "aggiornare" il loro punteggio.

Il MIUR non ha mai consentito alle lavoratrici intervenienti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto non considera il loro titolo di studio "abilitante" all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria.

Recentemente è stato emanato dal MIUR il bando per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 (aa,ss, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: DM 235/14).

Le lavoratrici intervenienti hanno chiesto al MIUR l'inserimento nelle GAE, senza esito.

¹ L'altro 50% dei posti viene coperto tramite il "concorso ordinario" (art. 399 D. Lgs. 297/94).

Allo stato delle cose dunque il MIUR considera il titolo delle lavoratrici intervenienti “abilitante” solo per le supplenze (consentendo l’inserimento nelle graduatorie di istituto), ma non per l’inserimento nelle GAE, prefigurando quindi un *forzoso* stato di precariato permanente.

Con il presente ricorso pertanto le candidate chiedono di essere inserite nelle GAE.

ALLEGAZIONI IN FATTO

(Capitoli di prova)

L’inizio del corso degli studi nella scuola magistrale prima dell’a.s. 1997/1998 ed il conseguimento del diploma magistrale delle lavoratrici intervenienti prima dell’a.s. 2001/2002

- 1) Tutte le lavoratrici intervenienti hanno conseguito il diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002 (Doc. B);
- 2) (Ciò significa di fatto che) tutte le lavoratrici intervenienti si sono iscritti al corso di studi nell’istituto magistrale al massimo nell’a.s. 1997/1998 (inizio dell’ultimo ciclo dell’istituto magistrale);

Il servizio prestato dalle lavoratrici intervenienti quali docenti precarie

- 3) Tutte le lavoratrici intervenienti hanno prestato e prestano servizio quale docenti precarie nella scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Milano, essendo inserite nelle graduatorie di istituto;

Il diploma magistrale posseduto dalle lavoratrici intervenienti quale titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (ex materna ed elementare) e la riforma della L. 341/90

- 4) Il titolo di studio posseduto dalle lavoratrici intervenienti è titolo abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della primaria;
- 5) La L. 341/90, che ha istituito il corso di laurea in scienze della formazione, ha previsto (art. 3 c. 8) che “*Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio*”.

6) Con l'a.s. 1997/1998 è stato avviato l'ultimo ciclo di scuola superiore di scuola magistrale; infatti ex art. 1 Decreto interministeriale 10/03/97, *“Dall'anno scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale”*.

7) Il DPR 323/98 recita: *“I titoli conseguiti nell'Esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore Legale e Abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

8) La Commissione europea in data 31/01/14 si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano (567/11) affermando che il diploma magistrale è titolo abilitante.

Le graduatorie permanenti diventate poi ad esaurimento (L. 296/06)

9) La L. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti ex art. 401 del D. Lgs. 297/94 in graduatorie ad esaurimento, affermando (art. 1 c. 605 lett. c) che *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*;

10) La L. 296/06 ha previsto però l'opportunità di procedere ad eventuali “adattamenti” del sistema di reclutamento (art. 1 c. 605);

11) Con D. L. 137/08 (art. 5-bis) si è proceduto ad un primo adattamento delle “graduatorie ad esaurimento” consentendo l'inserimento nelle graduatorie ai docenti che avevano frequentato i corsi SISS o abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'a.a. 2007/2008;

12) Una fascia aggiuntiva (cd. IV fascia) è stata istituita con L. 14/12 (art. 14 c. 2 -ter) per i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

**Il mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante per l'inserimento nelle graduatorie (prima permanenti poi) ad esaurimento.
L'esclusione delle lavoratrici intervenienti dalle GAE**

13) Il MIUR, a partire dall'entrata in vigore della Legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, non ha mai riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale e non ha consentito ai diplomati l'inserimento nelle graduatorie "permanenti" divenute poi (con L. 296/06) "ad esaurimento";

14) In data 01/04/14 il MIUR con il DM 235/14 ha pubblicato il bando che ha previsto l'aggiornamento, la permanenza e la conferma delle GAE per il triennio 2014/2017, che non prevede quale titolo di studio abilitante per la scuola dell'infanzia ed elementare il diploma magistrale (conseguito entro l'a.s. 2001/2002);

15) Le lavoratrici intervenienti hanno presentato domanda di inserimento, indicando come "titolo di accesso" il diploma magistrale abilitante conseguito prima dell'a.s. 2001/2002 (Doc. A), ma non sono state inserite nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale di Milano;

16) Tale mancata inclusione nelle GAE è illegittima e le lavoratrici intervenienti hanno diritto ad essere inserite in graduatoria giusti i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) Il D. Lgs. 297/94 (Testo unico in materia di istruzione) ed il valore abilitante del diploma magistrale. L'art. 53 del R.D. 1054/23.

Ai sensi dell'attuale art. 194 c. del D. Lgs. 297/94 *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"* ed ai sensi dell' attuale art. 197 c. 1 *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali"*.

L'art. 53 del RD 1054/23 afferma che *"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*.

B) La riforma degli ordinamenti scolastici ed il valore abilitante del diploma conseguito ante 2002: Legge 341/90, decreto interministeriale 10 marzo 1997 e DPR 323/98.

La Legge **341/90** - di riforma degli ordinamenti didattici universitari - all'art. 3 c. 8, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare tempi e modi del passaggio al nuovo ordinamento.

Il DM del **10 marzo 1997**² ha previsto che dal successivo a.s. 1998/1999 non vi sarebbe stato più l'inizio di alcun corso di studi magistrali (art. 1), stabilendo inoltre che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994”*.

Il DPR **323/1998 (art. 15 c. 7)** prevede che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”*.

C) Il CCNL del 2012 sulla mobilità; il parere del 5 giugno 2013 del Consiglio di Stato (DPR 25/03/14), la decisione della Commissione europea del 31.01.14 e il DM 353/14.

Con il CCNL del 29/02/12 sulla mobilità, il MIUR ha stabilito che *“conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997”*.

Con **parere n. 3813/13 il Consiglio di Stato (DPR 25/03/14)** ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale per tutti quei docenti diplomati entro l'anno

² Lo stesso Ministro On. Berlinguer disse che i diplomi magistrali conseguiti fino a data predeterminata conservano per sempre valore abilitante e consentono comunque di accedere all'insegnamento (nota del 3 marzo 1997 prot. 12588/BL).

scolastico 2001/2002.

Nel caso in esame il supremo organo di Giustizia Amministrativa era stato chiamato a pronunciarsi (tra l'altro) su un bando (DM 62/11) che non consentiva ai docenti in possesso del magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 di inserirsi nelle graduatorie di istituto di II fascia.

Il consiglio di Stato ha affermato che: *“Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. . Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002”*.

Anche la **Commissione europea** è stata investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, su petizione di un docente che si era visto negare dal Ministero dell'Istruzione una certificazione che attestasse il suo status di insegnante nelle scuole materne ed elementari (per effetto del possesso del diploma magistrale), posto che per il MIUR lo status di insegnante presuppone il possesso di un diploma di laurea; giungendo alla conclusione (in data 31.01.2014) che *“i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia”*.

Il **DM 353/14**, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato, ha provveduto a riconoscere il diploma magistrale quale titolo abilitante circa le graduatorie di istituto

(posto che il parere del Consiglio di stato era stato chiesto per l'impugnazione del relativo bando delle sole graduatorie di istituto).

E' tuttavia ragionevole affermare che il principio espresso (e cioè che il diploma magistrale è abilitante) debba essere applicato anche al caso di specie.

Attualmente quindi abbiamo questa situazione di fatto: il MIUR riconosce valore abilitante al diploma magistrale per le graduatorie di istituto (seconda fascia), ma non per le graduatorie ad esaurimento; le lavoratrici intervenienti lavorano quali insegnanti precari di scuola dell'infanzia e scuola primaria, ma non potranno essere immesse in ruolo.

Alla luce della suindicata normativa è evidente che le lavoratrici intervenienti, per il valore abilitante del titolo posseduto, abbiano diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di poter accedere all'attribuzione delle supplenze annuali e dell'immissione in ruolo.

Nonostante il possesso di un titolo di studio abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria, il MIUR non ha mai permesso alle odierne intervenienti l'inserimento nelle graduatorie.

L'unica prospettiva che hanno quindi allo stato le lavoratrici intervenienti è un sicuro forzoso precariato permanente.

Considerato quindi che il titolo di diploma magistrale è abilitante (ex lege), si insiste affinché le lavoratrici intervenienti possano accedere alle graduatorie di cui all'oggetto.

D) La sentenza n. 1975 del 17 febbraio 2015 del Consiglio di Stato che ha annullato il DM 235/14

Con sentenza n. 1975 del 2015 il consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha annullato (in quanto illegittimi) i criteri fissati dal DM 235/14 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi degli articoli 105 c.p.c., 267 c.p.c. e 419 c.p.c. le lavoratrici, *ut supra* difese e rappresentate,

INTERVENGONO

udienza 22/04/2016

Proposto da Lavallo Maria Rita Tiziana e altri

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1.

E CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente *pro tempore*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Soderini n.24, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio eletto presso detta Avvocatura in Milano alla via Freguglia 1.

per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi, così giudicare:

- **Accertare e Dichiarare** che il diploma magistrale conseguito sino all'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria; e per l'effetto
- **Accertare e Dichiarare** il diritto delle parti intervenienti all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la provincia di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia; e per l'effetto
- **Ordinare** al MIUR, in persona del rispettivo legale rappresentante, di inserire le lavoratrici intervenienti nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017 per la provincia di Milano per la classe di concorso della scuola della primaria e dell'infanzia;

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei procuratori, che si dichiarano anticipatori. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege

In via istruttoria:

Si chiede - per quanto è necessario e senza inversione dell'onere probatorio - ammettersi interrogatorio formale della parte resistente nonché prove per testimoni sulle circostanze di cui ai capitoli dal n. 1 al n. 16 delle allegazioni in fatto, da intendersi qui ricapitolate e precedute dalle parole “vero che”, eliminate eventuali considerazioni, valutazioni e/o giudizi, nonché prova contraria a quella che verrà articolata dalla convenuta.

Si indica a testi:

- tutti i dirigenti degli istituti scolastici ove le lavoratrici intervenienti hanno prestato e prestano servizio;
- **Sig. Carvelli Giovanni**, presso Uil-Scuola di Milano, via Campanini 7.

Con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni di indicare testi e di formulare capitoli di prova.

Si producono, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

- A) Domande di inserimento nelle GAE;
- B) Copia diploma magistrale;

Con Osservanza.

DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e pertanto il C.U. viene versato nella misura di euro 259,00.

Milano, 04 Marzo 2016

Avv. Vincenzo DI TRANI Avv. Angelo LATINO